

Edizione di giovedì 29 dicembre 2016

IMPOSTE SUL REDDITO

[Nuovamente rivalutabili le partecipazioni e i terreni](#)

di Luca Caramaschi

REDDITO IMPRESA E IRAP

[Via stretta per il consolidato fiscale immediato per le neo-acquisite](#)

di Fabio Landuzzi

ADEMPIMENTI

[Stampa dei registri contabili obbligatori 2015 entro il 30.12.2016](#)

di Luca Mambrin

IVA

[Fornitura dello spazio espositivo nel Regno Unito con IVA inglese](#)

di Marco Peirolo

AGEVOLAZIONI

[Nuova Sabatini: riapertura dei termini](#)

di Giovanna Greco

IMPOSTE SUL REDDITO

Nuovamente rivalutabili le partecipazioni e i terreni

di **Luca Caramaschi**

Con la legge di Stabilità 2017 viene prevista la **riapertura**, per la quattordicesima volta, dei termini per rideterminare il valore dei terreni a destinazione agricola ed edificatoria e delle **partecipazioni** in società non quotate posseduti da persone fisiche al di fuori dell'attività di impresa, società semplici, società ed enti ad esse equiparate di cui all'[articolo 5 del Tuir](#), enti non commerciali per i beni che non rientrano nell'esercizio di impresa commerciale e soggetti non residenti senza stabile organizzazione in Italia. Un soggetto che possiede un **terreno** o una partecipazione potrebbe avere **convenienza** a utilizzare l'opportunità offerta dalla legge di Stabilità, nell'intento di conseguire un legittimo risparmio fiscale in vista della cessione di una di tali attività. Infatti, è possibile affrancare le plusvalenze latenti nei valori di questi beni, corrispondendo un'imposta sostitutiva di quella ordinaria, così generando un carico tributario anche ridotto rispetto a quello che si avrebbe vendendo il terreno o la **partecipazione** non rivalutati.

Anche in questa riapertura della **rivalutazione** viene confermata l'unica misura dell'8% con riferimento all'**aliquota** dell'imposta sostitutiva prevista sia per i terreni che per le partecipazioni, qualificate e non (è doveroso ricordare che in passato il costo della rivalutazione per le partecipazioni era differenziato e ben più vantaggioso in quanto era prevista una aliquota del 2% per le **partecipazioni** non qualificate e del 4% per le partecipazioni qualificate).

Alla luce del continuo susseguirsi dei provvedimenti di riapertura della rivalutazione, è frequente il caso di soggetti che abbiano operato una prima rivalutazione, e si trovino poi nella condizione di rivalutare nuovamente, poiché in questo intervallo di tempo non essendo intervenuta la vendita, il valore del **terreno** o della partecipazione si è modificato.

In proposito l'[articolo 7, comma 2, del D.L. 70/2011](#) ha introdotto, al fine di risolvere il vasto **contenzioso** che si era venuto a creare in passato, una norma che andasse a regolare i rapporti con le eventuali precedenti **rivalutazioni**.

L'Amministrazione finanziaria aveva in passato sempre posto queste regole:

- con la successiva rivalutazione si libera una nuova imposta che deve essere versata in via autonoma;
- quella versata in precedenza non può essere compensata ma può essere chiesta a **rimborso**, eventualmente **sospendendo** il versamento della rata in corso.

In considerazione di tale impostazione si era andato a determinare un corposo contenzioso in merito alle tempistiche per la richiesta a rimborso. Il soggetto che ha, quindi, già rivalutato e intende usufruire della rivalutazione al 1° gennaio 2017 potrà alternativamente:

- **scomputare** dall'imposta dovuta per la nuova rivalutazione quanto versato per la precedente;
- versare l'imposta dovuta sulla nuova rivalutazione e chiedere a rimborso quanto versato per la precedente.

Pur in assenza di uno specifico richiamo al citato [articolo 7, comma 2, del D.L. 70/2011](#), assente peraltro anche nella disciplina recata dalle quattro precedenti leggi di rivalutazione (leggi di Stabilità 2013, 2014, 2015 e 2016), si ritiene che tale norma – in quanto a regime – sia da ritenersi applicabile anche alla **nuova riapertura** dei termini. Tale opportunità ricordiamo vale sia per la **rideterminazione** del valore dei terreni che delle partecipazioni.

Vediamo quindi con un esempio di rappresentare la situazione sopra descritta.

Esempio

*Il sig. Carlo Freddi ha rivalutato un **terreno edificabile** di sua proprietà alla data del 1° gennaio 2015 al valore di € 50.000, scegliendo il versamento rateale dell'imposta sostitutiva (l'aliquota nel 2015 era per i terreni già dell'8%, pertanto l'imposta complessiva è pari a € 4.000). In data 30 giugno 2015 ha versato la prima rata di € 1.333,33 e in data 30 giugno 2016 ha versato la seconda rata di € 1.373,33. In data 30 giugno 2017 dovrebbe versare la terza rata di € 1.413,33. Decorsi due anni il valore del terreno è aumentato a € 70.000 e in prospettiva di una futura vendita il sig. Carlo Freddi intende usufruire della nuova **rivalutazione** introdotta dalla legge di Stabilità 2017.*

Pertanto:

- *imposta sostitutiva della rivalutazione 2017 pari a € 5.600;*
- *imposta sostitutiva già versata pari a € 2.666,66 (non vanno conteggiati gli interessi);*
- *imposta sostitutiva dovuta sulla rivalutazione 2017 pari a € 2.933,34.*

Sarà quindi possibile non versare la terza rata della prima rivalutazione (pari a 1.413,33) e scomputare i primi due versamenti pari a € 2.666,66 sull'ammontare dovuto della nuova rivalutazione (quest'ultimo pagabile in unica soluzione o tre rate annuali, con le stesse regole).

In conclusione si ricorda che in tema di **rivalutazione** delle aree e delle partecipazioni detenute da soggetti non imprenditori si è pronunciata nel corso del 2016 la **Corte di Cassazione** (con la [sentenza n. 13406/2016](#)) per affermare il principio secondo cui tale operazione non ammette ripensamenti. In particolare i giudici di legittimità hanno ritenuto che in presenza di pagamento dell'imposta **sostitutiva** (in caso di pagamento rateale, della prima rata) non sia possibile accedere ad alcuna forma di **rimborso** della somma precedentemente versata qualora si determini una situazione per la quale non si rende più

possibile “godere” dell'affrancamento (ad esempio perché i prezzi si sono nel frattempo ridotti o, come nel caso della sentenza citata, perché nel frattempo è intervenuto un trasferimento per **successione** del bene in precedenza rivalutato).

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:



REDDITO IMPRESA E IRAP

Via stretta per il consolidato fiscale immediato per le neo-acquisite

di **Fabio Landuzzi**

Come noto, una delle condizioni necessarie per l'adesione al regime del **consolidato fiscale** è che il **requisito del controllo** di cui all'[articolo 117, comma 1, del Tuir](#), sussista **sin dall'inizio di ogni esercizio** in cui la società controllante e la controllata si avvalgono dell'opzione ([articolo 120, comma 2, del Tuir](#)). Tradotto in termini pratici, ciò significa che per poter aderire al consolidato fiscale **il controllo deve sussistere in modo ininterrotto sin dall'inizio del periodo d'imposta** in cui controllante e controllata optano per l'adesione al regime della *fiscal unit*, e proseguire **sino alla fine del periodo d'imposta stesso**.

Esiste tuttavia **un'eccezione** a questa regola che è disposta dall'[articolo 2 del D.M. 9 giugno 2004](#): l'eccezione riguarda le **società neo-costituite**, alle quali **è consentito di optare**, congiuntamente alla controllante-constituente, per il consolidato fiscale **sin dall'esercizio di costituzione a condizione** che alla data di efficacia della costituzione **non sia ancora scaduto il termine per l'esercizio dell'opzione**. Quindi, per un soggetto che ha il periodo d'imposta che chiude al 31 marzo di ogni anno, una società può essere costituita sino al 31 dicembre 2016 – **termine ultimo per l'esercizio dell'opzione** per il consolidato fiscale, corrispondente al **termine di presentazione della dichiarazione** dei redditi del periodo d'imposta chiuso al 31 marzo 2016, precedente a quello per il quale l'opzione viene esercitata – per poter aderire al consolidato fiscale già dall'esercizio in corso che sarà chiuso al 31 marzo 2017. Esaurito tale termine, l'opzione potrà essere esercitata solo con effetto dal periodo d'imposta successivo.

Va detto anche che la **neo-costituita** può optare per il consolidato fiscale in qualità di **controllata** e non di controllante, se non ancora una volta con effetto dal periodo d'imposta successivo; a ciò fa eccezione il caso in cui la **neo-costituita controllante** derivi da un'operazione che comporta una **successione a titolo universale** della dante causa, come può essere il caso della **fusione per incorporazione**, oppure nel caso molto particolare in cui **sia la controllante che la controllata siano neo-costituite**, e la data di costituzione della controllante sia non successiva a quella della controllata (si veda la [circolare AdE 53/E/2004](#) e la recente [circolare AdE 40/E/2016](#)).

E proprio la citata [circolare 40/E/2016](#) si è occupata di un altro caso, molto frequente nella pratica professionale: quello della **società neo-acquisita** da una controllante che intenda appunto aderire al regime di consolidato fiscale senza dover necessariamente attendere il periodo d'imposta successivo a quello dell'acquisizione.

La **soluzione interpretativa proposta** dalla circolare 40/E è senza dubbio **interessante** ma rappresenta comunque una **via stretta**; infatti, affinché **l'opzione sia immediatamente esperibile** è richiesto che:

- con **apposita delibera** dell'assemblea della neo-acquisita, la **data di effetto dell'acquisizione** venga fatta coincidere **con la data di chiusura dell'esercizio della stessa neo-acquisita** e neo-controllata; e
- sempre con **apposita delibera**, la **data di chiusura del primo esercizio successivo** alla acquisizione venga fatto **coincidere con la data di chiusura dell'esercizio della controllante** stessa; e infine
- che la data dell'acquisizione sia anteriore al termine di esercizio dell'opzione.

Esemplificando: immaginiamo che la società **neo-acquisita** abbia l'esercizio solare, e che l'acquisizione si sia perfezionata con effetto **1/10/2016**. Assumiamo ora che la controllante abbia l'esercizio che chiude al **31 marzo** di ogni anno. Affinché sia possibile per la neo-acquisita optare per il consolidato fiscale già nel periodo d'imposta della controllante in corso alla data di acquisizione, occorrerebbe che con apposita delibera:

- la **neo-acquisita** chiudesse l'**esercizio "ponte"** in corso alla data stessa dell'acquisizione: ovvero alla data del **1/10/2016** (esercizio di 9 mesi e 1 giorno);
- la controllante esercitasse l'opzione nella dichiarazione dei redditi, ovvero entro il **31/12/2016**;
- la **neo-acquisita**, sempre con apposita delibera, fissasse **il termine di chiusura ordinario** del proprio esercizio al **31 marzo di ogni anno**.

In questo modo, nella **frazione di periodo 2/10/2016 – 31/3/2017**, la neo-acquisita potrebbe essere parte integrante della *fiscal unit* della controllante.

Naturalmente, si tratta come detto di una buona soluzione interpretativa che tuttavia, nella pratica, si rende **difficilmente applicabile per imprese "operative"**, a maggior ragione se i cambiamenti suddetti devono essere anche concordati con gli effetti sulla posizione del cedente.

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:



ADEMPIMENTI

Stampa dei registri contabili obbligatori 2015 entro il 30.12.2016

di Luca Mambrin

Entro **domani**, ovverosia **entro 3 mesi dal termine per la trasmissione telematica della dichiarazione dei redditi**, imprese e lavoratori autonomi devono provvedere alla stampa dei **libri contabili** tenuti con sistemi meccanografici (libro giornale, registri Iva, libro inventari).

Anche coloro che hanno adottato la **conservazione elettronica dei documenti** dovranno provvedere alla conservazione sostitutiva delle scritture contabili relative all'anno 2015, entro lo stesso termine, secondo le modalità previste dal D.M. 17.6.2014 che garantiscano l'immodificabilità del documento, la sua integrità, l'autenticità e la leggibilità.

Come detto il termine entro il quale effettuare la stampa dipende dal **termine di presentazione** della dichiarazione dei redditi: nel caso di società con **esercizio non coincidente con l'anno solare** quindi si dovrà far riferimento alla data di chiusura dell'esercizio; ad esempio una società con esercizio chiuso al 31.10.2016 (periodo d'imposta 1.11.2015 – 31.10.2016) dovrà provvedere alla stampa (o alla conservazione sostitutiva) entro il 31.1.2017.

Per quanto riguarda la tenuta dei libri ed i registri sopra indicati, essi devono esclusivamente essere **numerati progressivamente**, a cura del contribuente, **in ogni pagina con indicazione dell'anno di riferimento** (es. 1/2016, 2/2016, ...); come precisato nella [risoluzione AdE 85/E/2002](#) la numerazione non deve necessariamente essere eseguita preventivamente per l'intero libro e per tutto il periodo di imposta, ma può essere effettuata nel momento stesso di utilizzo delle pagine. Nel caso di società con **esercizio non coincidente con l'anno solare** si deve indicare il **primo dei due anni di contabilità**: ad esempio, in caso di esercizio 1.7.2015-30.6.2016, andranno numerate con indicazione dell'anno 2015 anche le stampe relative alle rilevazioni del primo semestre 2016. I registri Iva vanno invece sempre numerati facendo riferimento all'anno solare.

Nell'ipotesi di **vidimazione facoltativa**, la numerazione delle pagine – che deve comunque essere progressiva per anno solare – deve essere effettuata prima di procedere alla vidimazione indicando sempre l'anno di riferimento.

Per il **libro giornale** e per **quello inventari** è previsto poi l'obbligo di corresponsione dell'imposta di bollo di importo pari ad **euro 16 per ogni 100 pagine o frazione di esse** ([articolo 16 Tariffa allegata A al D.P.R. 642/1972](#)). L'imposta di bollo è dovuta per ogni 100 pagine **effettivamente utilizzate**; di conseguenza se nel corso dell'esercizio 2016 sono state utilizzate 74 pagine del libro giornale con apposizione del bollo sulla pagina numero 1 (pertanto libro giornale stampato dalla pagina 1/2016 alla pagina 74/2016), il nuovo bollo

andrà apposto solo a partire dalla pagina 37/2017.

Per quanto concerne la **modalità di pagamento dell'imposta di bollo**, essa può essere assolta mediante:

- **applicazione del contrassegno telematico sulla prima pagina numerata;**
- **versamento con modello di pagamento F23** (codice tributo "458T imposta di bollo su libri e registri") e riporto degli estremi della relativa ricevuta di pagamento sulla prima pagina numerata.

Indipendentemente dalla modalità adottata, è importante che l'imposta sia assolta **prima di porre in uso il registro**, ossia prima di effettuare le annotazioni sulla prima pagina.

Nel caso di tenuta del **libro giornale** e del **libro inventari** su **supporti informatici** l'imposta di bollo è dovuta, ai sensi dell'[articolo 6 del D.M. 17.6.2014](#), ogni **2.500 registrazioni** o frazioni di esse e deve essere versata in un'unica soluzione entro **120 giorni dalla chiusura dell'esercizio** con modello F24 utilizzando il codice tributo 2501 e quale anno di riferimento l'anno per il quale è effettuato il pagamento.

Infine alcuni aspetti **sanzionatori**: l'[articolo 9, comma 1, del D.Lgs. 471/1997](#) prevede l'**irrogazione** di una sanzione **da euro 1.000 ad euro 8.000** per chi **non tiene o non conserva le scritture contabili, i documenti e i registri** previsti dalle leggi in materia di imposte dirette e di Iva ovvero i libri, i documenti e i registri, la cui tenuta e la cui conservazione è imposta da altre disposizioni.

La stessa sanzione si applica a chi, nel corso degli **accessi eseguiti ai fini dell'accertamento** in materia di imposte dirette e di Iva, **rifiuta di esibire o dichiara di non possedere o comunque sottrae all'ispezione** e alla verifica i documenti, i registri e le scritture ovvero altri registri, documenti e scritture, ancorchè non obbligatori, dei quali risulti con certezza l'esistenza.

La sanzione può essere ridotta fino **alla metà del minimo** quando:

- le **irregolarità** rilevate nei libri e nei registri o i documenti mancanti siano di **scarsa rilevanza**;
- non ne sia derivato **ostacolo** all'accertamento delle imposte dovute.

La sanzione va irrogata in misura doppia invece se vengono accertate evasioni dei tributi diretti e dell'Iva complessivamente superiori, nell'esercizio, ad euro 50.000.

Quando, in esito ad accertamento, **gli obblighi in materia Iva e di imposte dirette** risultano non rispettati in dipendenza del superamento, fino al **50%**, dei limiti previsti per l'applicazione del **regime semplificato** per i contribuenti minori ([articolo 32 D.P.R. 633/1972](#) e [articolo 7 D.P.R. 542/1999](#)) e del regime speciale per l'agricoltura, si applica **la sanzione amministrativa da euro 250 a euro 2.500**.

Infine, a seguito delle modifiche introdotte dal D.Lgs. 158/2015 viene punito con la reclusione da **1 anno e 6 mesi a 6 anni** chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi e l'Iva o di consentire l'evasione a terzi occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili e documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume d'affari.



IVA

Fornitura dello spazio espositivo nel Regno Unito con IVA inglese

di **Marco Peirola**

Nel VAT Notice 741A (*Place of supply of services*), aggiornato al 28 settembre 2016, le Autorità fiscali e doganali del Regno Unito hanno precisato che la fornitura di uno spazio espositivo nell'ambito di una fiera è da considerare come un **servizio relativo ad un bene immobile se non accompagnato da servizi ad esso accessori**. Nel punto 7.4, tra i servizi in esame, si richiama, infatti, *“the supply of specific stand space at an exhibition or fair without any related services”*.

Correlativamente, **non si qualifica come servizio immobiliare**, essendo soltanto indirettamente collegato ad un bene immobile, la fornitura di uno spazio espositivo nell'ambito di una fiera o di una conferenza se resa come **parte di un “pacchetto” che include i servizi che consentono all'espositore di promuovere i propri beni o servizi**. Nel punto 7.5 si richiama, in proposito, *“stand space at an exhibition or conference when supplied as part of a package with related services that enable the exhibitor to promote their goods or services (eg design, security, power, telecommunications etc.)”*.

In considerazione di queste indicazioni, le imprese italiane che partecipano ad una fiera nel Regno Unito ricevono dai soggetti passivi d'imposta inglesi la fattura per la fornitura dello spazio espositivo con l'**addebito dell'IVA locale**, a meno che – come in precedenza specificato – la fornitura dello spazio espositivo sia parte di un “pacchetto” che include altri servizi idonei a promuovere i beni o servizi dell'impresa espositrice.

In pratica, il Regno Unito considera tali prestazioni come territorialmente rilevanti nel luogo di ubicazione del bene immobile, in applicazione della **deroga** dell'[articolo 47 della Direttiva n. 2006/112/CE](#), secondo cui *“il luogo delle prestazioni di servizi relativi a un bene immobile, incluse le prestazioni di periti, di agenti immobiliari, la fornitura di alloggio nel settore alberghiero o in settori con funzione analoga, quali i campi di vacanza o i terreni attrezzati per il campeggio, la concessione di diritti di utilizzazione di un bene immobile e le prestazioni tendenti a preparare o a coordinare l'esecuzione di lavori edili come, ad esempio, le prestazioni fornite dagli architetti e dagli uffici di sorveglianza, è il luogo in cui è situato il bene”*. La **regola**, prevista dall'[articolo 44 della Direttiva n. 2006/112/CE](#), in base alla quale l'IVA è dovuta nel Paese del committente (nella specie, l'Italia), si applica invece nell'altra ipotesi considerata, cioè quella in cui la fornitura dello spazio espositivo sia parte di un “pacchetto” che include altri servizi idonei a promuovere i beni o servizi dell'impresa espositrice.

Seppure possa comprendersi l'imbarazzo degli operatori nazionali, le indicazioni delle Autorità fiscali e doganali del Regno Unito, riportate nel VAT Notice 741A, **devono ritenersi conformi alla normativa unionale**.

A questo riguardo, è utile ricordare che l'[articolo 31-bis del Regolamento UE n. 282/2011](#), introdotto dal [Regolamento UE n. 1042/2013](#), dispone – alla lett. e) del par. 3 – che **non rientrano nell'ambito dei servizi relativi a beni immobili**, la cui territorialità è definita dal citato [articolo 47 della Direttiva n. 2006/112/CE](#), **“la messa a disposizione di stand in fiere o luoghi d'esposizione, nonché servizi correlati atti a consentire l'esposizione di prodotti, quali la progettazione dello stand, il trasporto e il magazzinaggio dei prodotti, la fornitura di macchinari, la posa di cavi, l'assicurazione e la pubblicità”**.

Secondo l'interpretazione di tale disposizione offerta dalla Commissione europea nelle Note esplicative pubblicate il 26 ottobre 2015, *“la «messa a disposizione di stand» consiste nel mettere temporaneamente una superficie delimitata e/o una struttura mobile (ad esempio una cabina, un banco o un bancone) a disposizione di un espositore ai fini della partecipazione a un'esposizione o fiera. Questo servizio **non è considerato relativo a beni immobili** ai sensi dell'articolo 31 bis, paragrafo 3, lettera e), **nella misura in cui lo stand è messo a disposizione insieme ad “altri servizi correlati”**, vale a dire nella misura in cui il prestatore del servizio non affitti semplicemente la nuda superficie ma fornisce piuttosto un pacchetto di servizi necessari all'espositore per la promozione temporanea dei propri prodotti o della propria attività”* (§ 277).

Più specificamente, secondo la Commissione, *“ai fini dell'applicazione dell'articolo 31 bis, paragrafo 3, lettera e), occorrerà operare un **distinguo fra l'affitto del solo bene immobile** (che, a norma dell'articolo 31 bis, paragrafo 2, lettera h), è considerato relativo a un bene immobile) **e la messa a disposizione di uno stand nonché di altri servizi correlati** che consentono all'espositore l'esposizione dei prodotti (considerati non relativi a beni immobili ai sensi dell'articolo 31 bis, paragrafo 3, lettera e))”* (§ 278). Peraltro, *“i servizi sono considerati come altri servizi correlati alla messa a disposizione di uno stand ai sensi dell'articolo 31 bis, paragrafo 3, lettera e), a prescindere dal fatto che siano prestati nell'ambito di un contratto (con la messa a disposizione dello stand) o tramite contratti separati stipulati con il medesimo prestatore”* (§ 281).

In definitiva, la fornitura dello spazio espositivo è **territorialmente** rilevante ai fini IVA nel Regno Unito se l'organizzatore della fiera mette a disposizione dell'impresa italiana lo stand all'interno di tale Paese. Al contrario, se la fornitura dello spazio espositivo è parte di un **“pacchetto”** che include altri servizi idonei a promuovere i beni o servizi dell'impresa espositrice, si refluiscie nella regola generale, con tassazione in Italia mediante il meccanismo del *reverse charge*.

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:



AGEVOLAZIONI

Nuova Sabatini: riapertura dei termini

di **Giovanna Greco**

Con il [decreto direttoriale dello scorso 22 dicembre, n. 7814](#), il Ministero dello sviluppo economico informa che **a partire dal 2 gennaio 2017** riapre lo sportello per la presentazione delle domande di accesso ai contributi, a valere sullo **strumento agevolativo “Nuova Sabatini”**, concessi a fronte di finanziamenti bancari quinquennali per **l'acquisto di macchinari, impianti e attrezzature**.

Ricordiamo che lo strumento agevolativo, definito in breve “*Beni strumentali – Nuova Sabatini*”, istituito dal decreto legge del **Fare** ([articolo 2 D.L. 69/2013](#)), è finalizzato ad accrescere la **competitività** del sistema produttivo del Paese e migliorare l'accesso al credito delle micro, piccole e medie imprese (PMI) per l'acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature. A causa dell'esaurimento delle **risorse** finanziarie disponibili, con il decreto del direttore generale per gli incentivi alle imprese n. 5434 del 2 settembre 2016, era stata disposta, a partire dal 3 settembre 2016, la **chiusura** dello sportello per la presentazione delle domande di accesso ai contributi.

Successivamente, con **la L. 232/2016** (legge di Bilancio 2017) è **stato prorogato al 31 dicembre 2018** il termine per la concessione dei finanziamenti per l'acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte delle piccole e medie imprese. Conseguentemente, il **plafond** di Cdp è stato incrementato fino a 7 miliardi di euro e sono stati stanziati ulteriori 560 milioni di euro, relativamente agli anni 2017-2023, per la corresponsione dei contributi a favore delle PMI.

La Sabatini è un **finanziamento agevolato** che consente alle PMI di acquistare nuovi macchinari, da 20mila a 2 milioni di euro, con un **contributo** statale del Ministero dello sviluppo economico che copre parte degli **interessi** (pari all'ammontare degli interessi calcolati su un piano di ammortamento a rate semestrali, con tasso del 2,75% e durata 5 anni) e fino all'80% del finanziamento della cassa Depositi e Prestiti. I finanziamenti sono concessi a PMI (escluse quelle del settore finanziario), con **sede** operativa in Italia, iscritte al Registro delle imprese, nel pieno esercizio dei propri diritti, non destinatarie di aiuti europei e non in situazione di impresa in difficoltà.

Ecco le **novità** introdotte dalla **legge di Stabilità 2017**:

- il termine per la concessione dei finanziamenti, che prima era fissato al 31 dicembre 2016, viene **prorogato alla fine del 2018**;
- una quota pari al 20% viene riservata alle PMI che investono in “*macchinari, impianti e*”

attrezzature nuovi di fabbrica aventi come finalità la realizzazione di investimenti in tecnologie, compresi gli investimenti in big data, cloud computing, banda ultralarga, cybersecurity, robotica avanzata e mecatronica, realtà aumentata, manifattura 4D, Radio frequency identification (RFID) e sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti”;

- per questi investimenti, è anche **innalzata del 30%** la misura massima prevista per il contributo del MiSE, sempre nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di stato;
- il **plafond** a disposizione della **Cdp** per la Garanzia è **incrementato** di 7 miliardi di euro. Infatti, le risorse previste per i prossimi anni dalla manovra sono: 28 milioni di euro per il 2017, 84 milioni per il 2018, 112 milioni all'anno dal 2019 al 2021, 84 milioni per il 2022, e 28 milioni per il 2023.

In sostanza, si proroga uno strumento che ha funzionato per stimolare gli investimenti delle imprese che hanno utilizzato tutte le risorse disponibili previste in questi anni, privilegiando come detto gli investimenti nel **digitale**. La normativa relativa **all'accesso** ai finanziamenti, ai **requisiti** delle imprese, nonché alla **presentazione delle domande**, **resta invariata**.

Con specifico provvedimento del direttore generale del Ministero dello sviluppo economico **saranno definiti termini e modalità di presentazione delle domande** di agevolazione con cui è possibile accedere alla maggiorazione del contributo a valere sulla riserva del 20% delle risorse stanziata dalla legge di Bilancio 2017. Le domande presentate dalle imprese alle banche o agli intermediari finanziari in data anteriore al 3 settembre 2016 e **non inserite** nella precedente richiesta di prenotazione già inviata, saranno inserite a far data da gennaio 2017.

Le domande di finanziamento devono essere compilate dalle imprese utilizzando, solo ed esclusivamente, il modulo disponibile sul sito internet del MiSE nella *Sezione Beni Strumentali – Sabatini*. La domanda deve contenere in allegato l'intera **documentazione** a pena di inammissibilità e decadenza al contributo. Ai fini della presentazione della domanda, l'impresa può dare **procura speciale** ad un soggetto terzo per la sottoscrizione della stessa con firma digitale.

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:

